



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

**ALLEGATO A Dgr n. 1734 del 26/10/2011** pag. 1/6



REGIONE DEL VENETO

Direttiva  
per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio  
dell'attività di Conduttore di impianti termici

DIREZIONE FORMAZIONE

## Indice

1.	Riferimenti normativi e disposizioni regionali.....	3
2.	Obiettivi generali.....	3
3.	Tipologie progettuali.....	3
4.	Destinatari .....	4
5.	Requisiti dei docenti.....	5
6.	Metodologia .....	5
7.	Modalità di svolgimento della prova finale.....	5
	<i>Commissione d'esame</i> .....	5
8.	Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	6
9.	Delega .....	6
10.	Sanzioni.....	6
11.	Iscrizione e tenuta del registro provinciale.....	6
12.	Rinvio alla normativa vigente .....	6

### **1. Riferimenti normativi e disposizioni regionali**

- L. 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
- L.R. 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e ss.mm.ii.;
- L.R. 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e ss.mm.ii.;
- D.M. 12/08/1968 “Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici”;
- L. 15/03/1997, n. 59 “Delega la Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa”;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
- L.R. 13 aprile 2001, n.11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.”
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss. mm. ii.;
- DGR 359/2004 “Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale”, e ss.mm.ii.;
- DGR 3289/2010 “L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”.

### **2. Obiettivi generali**

La legge regionale 11/2001 ha individuato le funzioni delegate dalla Regione alle Province del Veneto. Tra le altre è stato oggetto di delega l’abilitazione alla conduzione degli impianti termici e l’istituzione di relativi corsi di formazione.

Fino ad oggi, tuttavia, la programmazione dell’offerta formativa è stata gestita direttamente dall’Amministrazione regionale, nelle more della definizione di una intricata vicenda normativa e giurisprudenziale<sup>1</sup>.

Il processo si è concluso il 25 maggio 2011, quando, al termine di un lungo percorso di concertazione la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le “Linee guida per i percorsi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore impianti termici”<sup>2</sup> (di seguito Linee guida).

Il documento suddetto, che fissa gli elementi minimi comuni che consentono la mobilità degli operatori e impegna al reciproco riconoscimento degli attestati rilasciati dalle diverse regioni, diventa la base di costruzione della disciplina regionale per la gestione dei percorsi e la definizione dei contenuti, dei requisiti dei docenti, delle modalità di valutazione degli apprendimenti, della composizione della commissione d’esame. La presente Direttiva definisce gli elementi minimi regionali al fine di garantire omogeneità di modelli operativi e strumenti di standardizzazione dei processi sull’intero territorio regionale, ferma restando la potestà provinciale nella definizione della puntuale programmazione in funzione al soddisfacimento dei fabbisogni formativi e professionali espressi da ciascun contesto territoriale.

### **3. Tipologie progettuali**

Ciascun progetto formativo è finalizzato allo sviluppo della figura del conduttore di impianti termici secondo la definizione esplicitata nelle Linee guida e all’acquisizione di un adeguato livello di padronanza delle conoscenze ivi elencate.

<sup>1</sup> La questione è stata esplicitata nella premessa al provvedimento regionale di cui la presente Direttiva costituisce un allegato.

<sup>2</sup> Le Linee guida sono reperibili al link: [www.regioni.it/upload/250511Condut\\_Imp\\_Termici.pdf](http://www.regioni.it/upload/250511Condut_Imp_Termici.pdf)

I progetti formativi devono prevedere un piano di studi articolato in almeno 90 ore<sup>3</sup>, al netto della prova finale di verifica dell'apprendimento. I progetti devono prevedere il rilascio, previo superamento della prova finale, di uno specifico attestato di abilitazione alla conduzione di impianti termici secondo il modello approvato quale allegato al provvedimento di approvazione della presente Direttiva.

L'ammissione alla prova finale è subordinata al superamento della soglia dell'80% di presenze all'attività formativa. Un percorso formativo interrotto prima del raggiungimento del monte ore suddetto non costituisce credito formativo ai fini della frequenza di un successivo percorso.

#### 4. Destinatari

I destinatari di cui alla presente Direttiva devono essere in possesso della licenza media ed aver compiuto il diciottesimo anno d'età.

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all'interno del territorio dell'Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.

In caso di titoli conseguiti fuori dell'Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille<sup>4</sup>. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.

Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi e in funzione dell'inserimento professionale dei corsisti a conclusione degli interventi formativi, si ravvisa l'opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.

A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di licenza media conseguito in Italia;
- b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
- c) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
- d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
- e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto<sup>5</sup>;
- f) certificato<sup>6</sup> di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori<sup>7</sup>, almeno di livello A2.

Spetta al soggetto gestore la verifica del possesso dei requisiti di cui sopra e la conservazione agli atti di copia dei documenti attestati il rispetto degli stessi, ai fini di eventuali controlli.

Ciascun percorso formativo dovrà prevedere la presenza di un numero di corsisti non superiore a 30.

<sup>3</sup> Le ore di lezione vanno calcolate in 60 minuti. Le eventuali pause/intereruzioni programmate sono escluse dal monte ore.

<sup>4</sup> La postilla, o apostilla (da apostille) è una specifica annotazione che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato. L'apostille sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata. Pertanto se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato e vive in un Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aja non ha bisogno di chiedere la legalizzazione, ma può richiedere all'autorità interna di quello Stato (designata dall'atto di adesione alla Convenzione stessa) l'annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento è "ufficialmente" riconosciuto in Italia, perché anche l'Italia ha ratificato detta Convenzione. Anche nel caso di ricorso alla postilla il documento deve essere tradotto in italiano per potere essere fatto valere di fronte alle autorità italiane.

<sup>5</sup> In occasione delle due prove regionali di lingua italiana per aspiranti corsisti OSS svoltesi il 24 gennaio 2009 e il 20 giugno 2009 (disciplinate rispettivamente dal DDR 1727/08 e 443/09). L'elenco completo dei cittadini che hanno affrontato la prova e il relativo risultato, è disponibile sul sito istituzionale al link: <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm#oss> (clic su Dec 1727/08 - Dec 443/09 Prova di lingua "esiti finali").

<sup>6</sup> Quest'ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso, il soggetto gestore deve invitare l'aspirante corsista a rivolgersi ad uno degli enti certificatori della nota 6 per il superamento della prova di lingua.

<sup>7</sup> Gli enti certificatori sono: Università di Perugia, Università di Siena, Università di Roma e Società Dante Alighieri. Le sedi d'esame sul territorio regionale sono circa trenta. Un elenco è disponibile sul sito [www.progettoveneto.it](http://www.progettoveneto.it) al link: <http://www.progettoveneto.it/site/1127/default.aspx> (clic su "questa tabella").

## **5. Requisiti dei docenti**

In relazione alle specifiche conoscenze che il percorso formativo deve fornire ai corsisti, risulta fondamentale che il corpo docente risulti in possesso di adeguate competenze maturate sia in contesti accademici sia in contesti professionali.

In ogni caso si ritiene opportuno prevedere i seguenti requisiti minimi:

- diploma di laurea (vecchio ordinamento, triennale o magistrale) coerente con la disciplina oggetto di insegnamento;
- almeno un biennio di esperienza di insegnamento o professionale in contesti lavorativi congruenti con la disciplina oggetto di insegnamento.

Nel caso di personale non laureato in possesso tuttavia di rilevanti competenze nel settore specifico, è necessario che lo stesso abbia maturato un'esperienza di insegnamento o professionale almeno quinquennale in contesti lavorativi congruenti con la disciplina oggetto di insegnamento.

## **6. Metodologia**

Le metodologie didattiche devono risultare coerenti con i contenuti delle discipline insegnate, con gli obiettivi didattici e con gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti, sia le dinamiche operative, sia l'acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali.

A tale scopo le metodologie possono essere varie (lezione frontale, argomentazione e discussione, insegnamento basato su casi, problem solving, problem based learning, etc.)

Devono altresì essere previste le modalità di verifica intermedia degli esiti del processo di apprendimento.

Si sottolinea l'importanza di valutare attentamente il livello delle competenze possedute da ciascun utente per poter avviare il percorso formativo con un gruppo omogeneo, monitorando costantemente le fasi dell'apprendimento.

## **7. Modalità di svolgimento della prova finale**

Al termine del percorso formativo i corsisti che abbiano superato l'80% del monte ore di presenza sono ammessi alla prova finale di verifica dell'apprendimento.

La prova finale consiste in una prova teorica (comprendente un test a risposta chiusa ed in un set di domande a risposta aperta) e in un colloquio sulle discipline oggetto del percorso formativo. La prova deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Le modalità di gestione della prova di verifica, i criteri e i pesi per la valutazione sono precisati nella Guida alla verifica finale, allegata al provvedimento di approvazione della presente Direttiva.

### *Commissione d'esame*

La Commissione per la verifica finale degli apprendimenti è così composta:

- un Dirigente della Provincia competente in materia ambientale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- un esperto in materia di impianti termici, designato da ARPAV;
- il coordinatore del corso o suo delegato.

Al soggetto gestore spetta l'espletamento di tutte le funzioni di segreteria necessarie all'organizzazione delle prove d'esame, alla gestione degli adempimenti previsti per l'insediamento della Commissione d'esame e la predisposizione dell'attestazione finale prevista.

Per la durata della prova la Commissione è presente al completo.

Ai componenti esterni della Commissione spetta un'indennità<sup>8</sup> pari ad € 100,00 per giornata di lavoro, oltre al rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute ai sensi della vigente disciplina in materia di missione dei dipendenti pubblici<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Si richiama quanto previsto all'art. 187 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

<sup>9</sup> Si richiama, in particolare, la circolare del M.E.F. del 22 ottobre 2010, n. 36.

**8. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti**

Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione continua. Il requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della proposta progettuale. Non è prevista l'ammissibilità di progetti da parte di soggetti risultanti con accreditamento in stato sospeso.

**9. Delega**

Gli Organismi di formazione accreditati non possono delegare le attività di cui alla presente Direttiva. Di conseguenza, in fase progettuale l'Organismo di Formazione deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio, attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

**10. Sanzioni**

Spetta alle Province l'esercizio delle funzioni di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia, nei casi previsti dalla normativa vigente.

**11. Iscrizione e tenuta del registro provinciale**

Spetta alla Provincia la disciplina specifica in ordine alle modalità di istituzione, formazione ed aggiornamento del suddetto registro. Il registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici è tenuto, in copia, anche presso il comando provinciale dei vigili del fuoco<sup>10</sup>.

**12. Rinvio alla normativa vigente**

Per quanto non espressamente previsto nella presente Direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale ed ambientale.

---

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art. 287 del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".